

IL FIRMAZIONE
Maria Emma

REGISTRATO A LECCO IL
N° 1493 3

-----Allegato A----- ESAME

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

€

IL TRIBUNALE
Stefano VALENTE
DIREZIONE PROVINCIALE
FIRMA S. STEFANO

Entrate Direzione provinciale di Lecco
Ufficio territorio di Lecco
Oggiono

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss.mod. è costituita l'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta denominata "Oggiono Kayak Team Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve "OKT ASD", attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14 D.Lgs. 39/2021.

L'associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede nel comune di Oggiono (LC), Località Sabina.

L'organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune.

In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 3 - Corrispondenza

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'indicazione "associazione sportiva dilettantistica" anche mediante l'utilizzo dell'acronimo ASD.

Art. 4 - Oggetto

L'associazione, è un'associazione di diritto privato apolitica, non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni.

L'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 36/2021, ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione delle attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 7.1, lettera b) del D.Lgs. 36/2021.

L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, nello specifico connesse alla disciplina della canoa e del kayak, e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport

e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Sono ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Al fine di perseguire l'oggetto sociale, l'associazione potrà quindi praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione, alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP. Nello specifico, l'associazione procederà alla propria affiliazione alla Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) e alla Unione Italiana Sport Per tutti (UISP).

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà inoltre acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

- Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione;
- Attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina della canoa e kayak e di eventuali altre attività sportive;
- La vendita di articoli sportivi;
- La promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- Svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo.

Nonché, promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi

supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi. Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espletano a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

L'Associazione potrà infine collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Art.5 - Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

5.1 - Riconoscimento a fini sportivi

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Nello specifico l'associazione risulta essere affiliata alla Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) e alla Unione Italiana Sport Per tutti (UISP).

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell'ambito delle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della FICK è nominato dal Consiglio direttivo dell'associazione.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021.

5.2 - Certificazione

L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Art. 6 - Durata

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati.

In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

I Soci

Art. 7 - Soci

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l'apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.

Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea degli associati

La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la responsabilità genitoriale.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione

della attività sportiva dilettantistica svolta.

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 8 - Quote Associative

L'assemblea dei soci può deliberare una quota ingresso che il socio dovrà versare al momento dell'ammissione.

L'assemblea, inoltre delibera, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, l'entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

Art. 9 - Diritti dei soci

L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.

I soci hanno diritto a:

1. Partecipare alla vita associativa;
2. Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale.

3. Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto, al raggiungimento della maggiore età, e a condizione di essere iscritti all'associazione da almeno 36 mesi;
4. Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione;
5. Esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

Art. 10 - Doveri dei soci

I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista

dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell'associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti inoltre al rispetto delle norme e direttive del CIO, del CONI, dell'IPC, del CIP, nonché al rispetto di tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie della FICK e dell'UISP e di ogni altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione;

Art. 11 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione in caso di recesso o di esclusione.

11.1 - Recesso

Il socio è libero di recedere dall'associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale.

Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall'assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

11.2 - Esclusione

L'esclusione avviene quando il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Organi Sociali

Art. 12 - Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente dell'associazione,
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri
- e) il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico

Art. 13 - Assemblea dei soci: Convocazione e funzionamento

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

All'assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

L'assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal vice-presidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro più anziano del consiglio direttivo.

L'assemblea dei soci deve essere, in ogni caso convocata quando:

- a) venga inoltrata formale richiesta al consiglio direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno il 40% dei soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 8 del presente statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio Direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l'assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.

L'assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede, anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà contenere: le materie all'ordine del giorno, il luogo, data, ora, sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un'ora dalla prima convocazione.

L'avviso di convocazione dovrà essere diramato mediante il sito web associativo, e/o a mezzo posta, e/o a mezzo posta elettronica, e/o pec, e/o esposta presso la Sede almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la responsabilità genitoriale.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritti di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei presenti

L'assemblea degli associati, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.

Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento e la devoluzione del

patrimonio dell'associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 c.c. e degli artt. 30 e 31 del presente Statuto.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere più anziano. L'assemblea nomina un segretario e, in caso di assemblea elettiva, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Il verbale dell'assemblea dovrà essere trasmesso ai soci mediante la mail comunicata dagli stessi e indicata nel libro soci, al fine di garantire la massima diffusione.

Art. 14 - Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria deve esser convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo.

L'assemblea ordinaria:

- Elege a scrutinio segreto il Presidente dell'Associazione e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- Elege a scrutinio segreto i Membri del Collegio dei Proviviri;
- Elege a scrutinio segreto i membri del Collegio dei revisori o Revisore unico;
- Approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;
- Delibera i regolamenti di funzionamento dell'associazione;
- Delibera gli indirizzi e direttive generali dell'associazione;
- Delibera su ogni altro argomento attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Art. 15 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell'associazione.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra i soci, dura in carica quattro anni.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione.

Art. 17 - Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, alla prima

riunione utile dopo l'insediamento, dura in carica quattro anni.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque componenti, tra i quali il Presidente e il Vice Presidente, sempre comunque in numero dispari.

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo eletto, alla prima riunione, nomina nel proprio ambito, il vice-presidente, il segretario e il tesoriere; queste ultime due cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che siano regolarmente iscritti all'Associazione da almeno 36 mesi, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci, ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo assume inoltre le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

Art. 19 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea dei soci provvede ad eleggere il Collegio dei Probiviri composto da tre membri scelti tra i soci, preferibilmente, con la maggiore anzianità associativa.

I componenti del Collegio eleggono, nella prima seduta, il Presidente ed il Segretario.

Al Collegio dei Probiviri sono demandate le seguenti funzioni:

- esercitare l'alta vigilanza per il rispetto da parte degli organi dell'associazione delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti;
- intervenire per l'amichevole composizione delle divergenze che comunque sorgessero nell'associazione, senza pregiudizio per l'esercizio della potestà disciplinare;
- esprimere pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- convocare l'assemblea dei soci in caso di trasgressione, da parte degli organi dell'associazione.

Il Collegio dei Probiviri è convocato almeno dieci giorni prima della data della riunione dal suo Presidente con apposito invito contenente l'ordine del giorno da trattare; in assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano d'età. Le sedute sono valide solamente se risulta presente la maggioranza dei componenti. Delle delibere adottate e dei pareri emessi viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei voti ed a scrutinio palese, a meno che il Presidente richieda lo scrutinio segreto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 20 - Collegio dei Revisori dei conti o Revisore Unico

L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea ordinaria a scrutinio segreto. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica quattro anni.

I membri devono essere scelti tra soggetti, anche non soci, iscritti nell'albo dei revisori contabili.

L'organo di revisione collegiale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

L'organo di revisione in particolare:

- Verifica l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
- Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
- Si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.

Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss del c. c..

Art. 21 - Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

In caso di dimissioni, o revoca, del Presidente della associazione, i relativi compiti e funzioni saranno svolti dal vice-presidente, il quale dovrà convocare l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Presidente.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo; fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 22 – I Tesserati

I tesserati (che possono essere non soci) sono le persone fisiche che esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti previsti dalla Federazione Sportiva Nazionale od Enti Sportivi ai quali l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- b) atleti;
- c) tecnici, istruttori;
- d) giudici/arbitri;
- e) altri tesserati alle Federazioni ed Enti ai quali l'Associazione è Affiliata;

L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato, se non presta personalmente il proprio assenso.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Art. 23 - Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni degli organi dell'ASD, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art. 24 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o al Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 25 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art. 26 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l'associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo Affiliante, per il costante

aggiornamento degli atti federali.

Art. 27 - Prestazioni di Lavoro e Volontari

L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/2021, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Articolo 28 - Modifiche Statutarie

Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati.

Articolo 29 - Trasformazione – Terzo settore

L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 30 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviata per conoscenza agli organismi ai quali l'associazione risulta affiliata. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente Statuto, si rinvia all'art. 21 del c.c.

Articolo 31 – Liquidazione e Devoluzione del Patrimonio

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ. Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, oppure in caso di mancanza totale degli Associati il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più

liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. La nomina fatta dall'Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza. Nel caso in cui non vi provveda l'Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, degli Associati, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e/o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), avente sede nella medesima regione della associazione.

Art. 32 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del Collegio dei probiviri che assumerà le funzioni di collegio arbitrale.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza.

L'arbitrato avrà sede presso i locali dell'associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.


Art. 33 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/2021, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 10 dicembre 2023.

Firme del Presidente



Firma del Segretario

